

Avv. MARCO CINETTO  
Via N. Tommaseo, 94 - 35131 PADOVA  
Tel. 049.8252843 - Fax 049.8252463  
Tel. mobile 333.3823455  
e-mail: marcocinetto@libero.it

Avv. Eugenio BONOMI  
C.so F. Turati, 10 - 10128 Torino  
Tel. 011.5805497 - Fax 011.5088895

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

Sezione terza – ricorso n. 249/2017 – udienza 19 luglio 2017 ore 10

Motivi aggiunti di ricorso

per

Il dott. Raffaele SIMONE, C.F. SMNRFL90A04L736G, nato a Venezia il 4 gennaio 1990 e residente in Venezia - Marghera, via Pallavicino n. 13/a, rappresentato e difeso, tanto unitamente quanto disgiuntamente fra di loro, dagli avvocati Marco Cinetto del Foro di Padova (C.F. CNTMRC73R21G224C – PEC marco.cinetto@ordineavvocatipadova.it - fax n. 049/8252463) ed Eugenio Bonomi del Foro di Torino (C.F. BNMGN82S01L219C – PEC eugeniobonomi@pec.ordineavvocatitorino.it – fax n. 011/5088895) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Padova, via Tommaseo n. 94, giusta delega 11 aprile 2017 a margine del presente atto

- ricorrente -

contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,  
in persona del Ministro *pro tempore*

- resistente -

nonché contro

la II COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ABILITAZIONE ALLA  
PROFESSIONE DI PSICOLOGO (SESSIONE DI NOVEMBRE 2016)  
COSTITUITA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, in  
persona del Presidente *pro tempore*

- resistente -


nonché contro

Delega

Io sottoscritto dott. Raffaele Simone delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento avanti al T.A.R. Veneto ed in ogni sua successiva ed eventuale fase, tanto unitamente quanto disgiuntamente fra di loro, gli avvocati Marco Cinetto del Foro di Padova ed Eugenio Bonomi del Foro di Torino, conferendo ai predetti legali ogni più ampia facoltà di legge ed eleggo domicilio presso il loro studio in Padova, via Tommaseo n. 94.


Padova, 11 aprile 2017

Dott. Raffaele Simone



La sujestesa firma è autentica

Avv. Eugenio Bonomi



I'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del Rettore *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Marika Sala, Roberto Toniolo e Sabrina  
Visentin del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso la segreteria  
dell'adito T.A.R. in Venezia, Cannaregio n. 2277/2278

- resistente -

nonché contro

I'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA – FACOLTA' DI PSICOLOGIA  
("SCUOLA DI PSICOLOGIA"), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- resistente -

e nei confronti di

Francesca LABATE, Federica L'ABBATE, Simonetta LAZZARIN, Marco LEO,  
Marilena LEVANTI, Ilenia LEVORATO, Arianna LIBARDI, Francesca LIPPI,  
Giorgia LIVIERI, Luca LUNARDI, Valentina Blue MAGRIS, Michela  
MALFATTI, Anthony MANGIACOTTI, Alessandro MARCHESE, Giulia  
MARIN, Valentina MARTIN, Giulia MARTINI, Marianna MARTINI, Francesca  
MARTINIS, Rosalba MARTINO, Erika MASSACESI, Micol MAURI,  
Mariangela MAURO, Alice MAZZARA, Annapina MAZZOTTA, Federica  
MECONI, Elena MENGATO, Elena MILANO, Alberto MINARELLO, Elena  
MOLIN, Sara MONARO, Federica MONIALE, Paola MONTANI, Margherita  
MONTOLLI, Irene MORENI, Irene Eleonora MOSCA, Vera MOSCON, Anna  
MOTTARAN, Marcella MUSIO, Arianna NARDI, Arianna NAVUZZI, Elisa  
NOSELLA, Francesca NOVELLA, Giulia ONGARO, Federica OSTI, Margherita  
OTERI, Giorgia PACE, Marta PALMAROZZA, Andrea PANATO, Giulia  
PANOZZO, Veronica PARIGIANI, Marta PARIS, Elisa PARISI, Giorgia PARISI,  
Sara PAROLINI, Arianna PEDOJA, Debora PERELLI, Laura PIAZZA, Elisa

POZZATO, Valeria POZZER, Laura PRINCIVALLI, Chiara RANCAN, Bianca  
RAPINI, Olga RICCATO, Flavia RICCIO, Francesca RIGON, Chiara RINALDI,  
Maria Lucrezia RISO, Giorgia RIZZOLO, Fabio ROMANATO, Chiara  
ROSSETTI, Maria Gloria ROSSETTI, Nicol ROTANTI, Laura ROTTEGLIA,  
Francesca RUBINO, Elena RUDELLA, Vania RUZZA, Giulia SANSONETTO,  
Floriana SANTAMARIA, Lorena SANTANGELO, Giulio SARAGOSA, Riccardo  
SARTOR, Federica SASSOLI, Valentina SAVA, Linda SCARDINI, Cristina  
SCHIRATO, Valentina SCHIROLI, Nadia SCIACCA, Giulia SCOCCIOLINI,  
Paola SCORRANO, Maria Cecilia SILVESTRI, Annamaria SIMEONE, Bruna  
SIMONE, Giuseppe SINACORI, Martina SIRTO, Ilaria SPECCHIA, Gaia  
SPITALE, Anna STECCA, Federica STELLA, Giulia TABANELLI, Giorgia  
TABARELLI, Federica TALIN, Laura TASSARA, Luigi TATULLI, Silvia  
TESSARIN, Claudia TESTOLIN, Maria TODESCO, Simone TOFFOLI, Anna  
Maria TOMASELLO, Elisabetta TOMAT, Elisa TOMMASINI, Sabrina TOSO,  
Daniela TOSONI, Rachele TOTOLO, Vanessa TRECCANI, Michele  
TRICARICO, Nadia TRIVELLA, Marco Sebastiano TROMBETTA, Riccardo  
TRONCA, Elisa TURRINI, Giada TURTURO, Luca Guido VALLA, Eros  
VALLENARI, Elisa VENDRASCO, Valentina VERZARI, Greta VIANELLO,  
Erika VITANTONIO, Maria Carla VIVONA, Vittoria ZANARDI, Monica  
ZANATTA, Elisa ZANDONA', Angela ZANFARDIN, Stefano ZICCARDI,  
Beatrice ZORZAN, Andrea ZUCCHI, Marco ZUIN, Marianna ZUIN

- controinteressati -

\*\*\*\*\*

Svolgimento del giudizio.

Con ricorso notificato in data 13 febbraio 2017 l'esponente domandava l'annullamento, previa sospensione:

- del provvedimento di esclusione, all'esito della terza prova scritta, nell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, sessione di novembre 2016 (laurea magistrale) – sez. A, di cui il ricorrente aveva avuto conoscenza il 14 dicembre 2016, data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale (docc. nn. 1-2 allegati al ricorso introduttivo);
- dell'intera procedura d'esame in relazione ai principi di segretezza e di anonimato della prova scritta e di tutti gli atti antecedenti, preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi a quello impugnato - ivi compresi il bando e i verbali dei componenti la Commissione esaminatrice e le graduatorie – ancorché, allo stato, non conosciuti (e in ordine ai quali l'esponente riservava espressamente di proporre motivi aggiunti di ricorso), il tutto con le spese di giudizio.

\*\*\*\*\*

Resisteva con controricorso l'Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore *pro tempore*, domandando la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e/o il suo rigetto nel merito, previa reiezione in limine dell'istanza cautelare, il tutto con rifusione dei compensi e delle spese di lite.

L'udienza cautelare veniva fissata per il 23 marzo 2017 ore 10 ed in vista di tale udienza l'esponente depositava rituale memoria ai sensi dell'art. 55, quinto comma, cod. proc. amm.

All'udienza cautelare del 23 marzo 2017 l'esponente preannunciava la prossima notificazione di un ricorso per motivi aggiunti e rinunciava alla domanda cautelare, con compensazione delle spese di lite della fase cautelare su accordo

della Parti e l'Ecc.mo T.A.R. adito con ordinanza n. 152/2017 reg. prov. cau. del 28 marzo 2017 - ritenuto di dover dare atto della suddetta rinuncia, con compensazione delle spese di lite della fase cautelare, ritenuto altresì di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che hanno positivamente superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, sessione di novembre 2016 svoltosi presso l'Università degli Studi di Padova, avendo l'esponente impugnato l'intera procedura di esame chiedendone l'integrale caducazione; ritenuto inoltre, ricorrendone i presupposti previsti dal Codice del processo amministrativo, in considerazione dell'elevato numero di controinteressati, di dover autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati del ricorso originario nonché, per ragioni di economia processuale, dell'eventuale ricorso per motivi aggiunti, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Università degli Studi di Padova da effettuarsi, pena l'improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, entro il termine perentorio del 20 aprile 2017, con deposito della prova del compimento dei prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di giorni dieci dal primo adempimento - dava atto della rinuncia alla domanda cautelare, disponeva l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami e fissava per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 luglio 2017, con compensazione delle spese della fase cautelare.

\* \* \* \* \*

**I presupposti di fatto posti alla base dei presenti motivi aggiunti di ricorso.**

L'esponente ritiene opportuno, richiamato e confermato integralmente il ricorso introduttivo, precisare ulteriormente quanto segue.

Come già è stato esposto nel ricorso introduttivo, nel caso che ci occupa l'esponente superava le prime due prove scritte dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo (sessione di novembre 2016 svoltasi a Padova), ma non la terza ed infatti in data 14 dicembre 2016 veniva pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale ed in tale occasione l'esponente apprendeva di non figurare tra gli ammessi alla prova orale.

In data 9 gennaio 2017 (doc. n. 4 allegato al ricorso introduttivo) l'esponente depositava presso l'Ufficio esami dell'Università degli Studi di Padova istanza di accesso agli atti volta ad ottenere il rilascio degli elaborati corretti e dei verbali di correzione, unitamente ai criteri utilizzati al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la proposizione di un ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Atteso che, dopo quasi un mese dal deposito della predetta istanza di accesso agli atti, l'Ufficio esami dell'Università degli Studi di Padova non l'aveva ancora evasa, l'esponente si vedeva costretto a sollecitare, per il tramite del proprio legale, con comunicazione del 7 febbraio 2017 (doc. n. 5 allegato al ricorso introduttivo), l'espletamento del richiesto incumbente.

L'Ufficio esami dell'Università degli Studi di Padova con e-mail in data 10 febbraio 2017 (doc. n. 6 allegato al ricorso introduttivo), comunicava all'esponente l'ammontare dell'importo da corrispondere al fine di poter estrarre copia della documentazione richiesta, senza tuttavia trasmetterla, nonostante l'esponente avesse rappresentato l'estrema urgenza del provvedere sin dall'istanza di accesso agli atti depositata il 9 gennaio 2017 (doc. n. 4 allegato al ricorso introduttivo).

Solamente in data 13 febbraio 2017 (termine ultimo per la proposizione del ricorso) l'Ufficio esami dell'Università degli Studi di Padova ad evadere (peraltro solo

parzialmente) l'istanza di accesso agli atti presentata dall'esponente il 9 gennaio 2017, trasmettendo all'esponente la seguente documentazione:

- elaborati del dott. Raffaele Simone relativi alle tre prove scritte d'esame (doc. A);
- verbali relativi alla scelta dei temi per le tre prove scritte d'esame e verbali di correzione di dette prove (doc. B).

Dalla disamina della documentazione acquisita si è avuta piena conferma di quanto già indicato nel ricorso introduttivo, vale a dire che nell'ambito dello svolgimento delle prove scritte si è verificata una violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione ed in particolare risultano essere stati violati i principi di uguaglianza, di anonimato e segretezza delle prove scritte dei concorsi a pubblici impieghi e degli esami abilitativi alle professioni, nonché i principi di imparzialità e buona amministrazione.

Nei verbali per la scelta dei temi delle singole prove (cfr. doc. B) è infatti espressamente indicato che *"a tutti i candidati vengono consegnati n. 2 fogli protocollo con il logo dell'Università, siglati dal Presidente e/o da un membro della Commissione. I candidati dovranno scrivere in stampatello il cognome e nome in alto a sinistra di ogni foglio e indicare quale foglio corrisponde alla bella copia".*

Ed infatti il nome e cognome del candidato è presente in ogni elaborato: ciò vale sia con riferimento agli elaborati del ricorrente (doc. A), sia con riferimento a quelli di altri candidati della medesima sessione d'esame (docc. C-D).

Il provvedimento di esclusione del dott. Simone dall'accesso alla prova orale dell'esame di Stato di abilitazione alla professione di psicologo risulta per tale ragione nullo e/o annullabile e/o comunque errato e lo stesso può dirsi dell'intera procedura d'esame.

\* \* \* \* \*

Ma vi è di più. Dalla disamina dei verbali di correzione da ultimo resi disponibili (cfr. docc. B e D) si evince altresì che con riferimento alla prova scritta ritenuta insufficiente (la terza) non è stato neppure attribuito un voto numerico, essendo stata semplicemente indicata la dicitura: "respinto".

Dalla disamina della documentazione da ultimo acquisita è quindi del tutto evidente che nel caso di specie l'azione amministrativa risulta viziata da eccesso di potere per difetto di motivazione ed irragionevolezza.

Dalla disamina dei verbali di correzione *de quibus* si evince altresì che la Commissione giudicatrice ha impiegato complessivamente dodici ore (di cui otto ore in data 13 dicembre 2016, in cui la correzione si è articolata fra la mattina ed il pomeriggio e quattro ore in data 14 dicembre 2016, allorquando le operazioni di correzione si sono svolte nella sola mattinata fra le ore 8,30 e le ore 12,30 – docc. nn. 8 e 10) a correggere le terze prove scritte di ben 195 candidati, correggendo quindi oltre sedici compiti all'ora e dedicando a ciascuno una media di neppure quattro minuti: ciò dovrà essere tenuto in debito conto, quale ulteriore conferma della sussistenza nel caso di specie del vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione ed irragionevolezza.

\* \* \* \* \*

Tutto quanto sopra premesso, con il presente atto il ricorrente, *ut supra*, impugna espressamente i verbali della Commissione giudicatrice per l'ammissione agli esami di Stato per la professione di psicologo - seconda sessione 2016 di cui al documento B allegato al presente atto (che sono inficiati sia in via derivata sia autonoma dagli stessi vizi degli atti impugnati con il precedente ricorso introduttivo) e segnatamente:



- verbale per la scelta dei temi della prima prova scritta ed allegati;
- verbali di correzione degli elaborati (prima prova scritta) – sedute del 16 novembre 2016 e 17 novembre 2016 ed allegati (fogli firme dei componenti la commissione e valutazioni collegiali per i singoli candidati);
- verbale per la scelta dei temi della seconda prova scritta, svolgimento della prova e correzione degli elaborati ed allegati (foglio firme dei componenti la commissione, foglio firme dei candidati, valutazioni collegiali per i singoli candidati);
- verbale per la scelta dei temi della prova scritta applicativa, svolgimento della prova ed inizio della fase di correzione – seduta del 13 dicembre 2016 ed allegati (foglio firme dei componenti la commissione, foglio firme dei candidati, valutazioni collegiali per i singoli candidati);
- verbale per la continuazione della correzione dei temi relativi alla terza prova – seduta del 14 dicembre 2016 ed allegati (foglio firme dei componenti la commissione, foglio firme dei candidati, valutazioni collegiali per i singoli candidati);

per i seguenti

#### motivi

A. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione dei principi di uguaglianza, di anonimato e segretezza delle prove scritte dei concorsi a pubblici impieghi e degli esami abilitativi alle professioni; violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione.

Dalla lettura dei verbali prodotti sub doc. B in allegato al presente atto si evince la palese violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione ed in particolare risultano essere stati violati i principi di uguaglianza, di anonimato e segretezza delle prove

scritte dei concorsi a pubblici impieghi e degli esami abilitativi alle professioni, nonché i principi di imparzialità e buona amministrazione.

Nei verbali per la scelta dei temi delle singole prove (cfr. doc. B) è infatti espressamente indicato che *“a tutti i candidati vengono consegnati n. 2 fogli protocollo con il logo dell’Università, siglati dal Presidente e/o da un membro della Commissione. I candidati dovranno scrivere in stampatello il cognome e nome in alto a sinistra di ogni foglio e indicare quale foglio corrisponde alla bella copia”*.

Ed infatti il nome e cognome del candidato è presente in ogni elaborato: ciò vale sia con riferimento agli elaborati del ricorrente (doc. A), sia con riferimento a quelli di altri candidati della medesima sessione d’esame (docc. C-D).

Il provvedimento di esclusione del dott. Simone dall’accesso alla prova orale dell’esame di Stato di abilitazione alla professione di psicologo risulta per tale ragione nullo e/o annullabile e/o comunque errato e lo stesso può dirsi dell’intera procedura d’esame.

In proposito deve infatti osservarsi che, come è stato costantemente statuito dalla giurisprudenza anche di questo III.mo Tribunale Amministrativo Regionale (cfr. T.A.R. Veneto - Venezia, sez. I, 1° aprile 2014 n. 445, in *Redazione Giuffrè amministrativo 2014 – banca dati De jure*; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, in *Redazione Giuffrè amministrativo, 2015, banca dati De Jure*; Cons. Stato, sez. III, 26 maggio 2014, n. 2687, ivi, 2014; T.A.R. Liguria – Genova, sez. II, 22 luglio 2016, n. 823, ivi, 2016; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 7 maggio 2014, n. 4733, ivi, 2014), *“nei concorsi a pubblici impieghi - ma il principio si applica anche agli esami abilitativi ad una professione (...) la regola dell’anonimato degli scritti - che costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza e di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni*

senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la 'par condicio' tra i candidati - deve essere intesa nel senso che gli elaborati non devono recare alcun segno che sia in astratto e oggettivamente suscettibile di riconoscibilità: non un qualsiasi segno o scritta possono considerarsi idonei a consentire il riconoscimento del candidato, ma solo quelli che, per la loro particolarità, assumano una fisionomia oggettivamente ed inequivocabilmente inabituale rispetto alla normalità".

Nello stesso senso si è espresso il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con sentenza 20 novembre 2013 n. 26 (Pres. Giovannini, Est. Anastasi, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro* 2015, 1, II, 134) secondo cui "una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale di tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione

*dell'imparzialità in sede di correzione"* (nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071, in *Ragiusan* 2000, 193-4, 412).

E' quindi evidente, con riferimento al caso di specie, che l'indicazione del nome e del cognome dei candidati sui fogli degli elaborati, abbia consentito con sicurezza alla Commissione giudicatrice l'identificazione dell'autore della prova, integrando un obiettivo quanto incontrovertibile elemento di identificabilità dell'autore della prova.

Ed infatti la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 2 novembre 2009, n. 10622, in *Foro amm. T.A.R.* 2009, 11, 3121; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010, n. 877, in *Diritto e Giustizia online*, 2010; Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3876, in *Foro amm. C.D.S.* 2009, 6, 1498; Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5511, in *Foro amm. C.D.S.* 2006, 9, 2518; T.A.R. Liguria - Genova, sez. II, 22 gennaio 2009, n. 100, in *Foro amm. T.A.R.* 2009, 1, 66; T.A.R. Abruzzo – L'Aquila, 17 giugno 2005, n. 459, in *PQM*, 2005, 2, 121) ha avuto cura di precisare ulteriormente che *"il divieto di segni di riconoscimento è finalizzato alla salvaguardia della par condicio, per cui assume rilievo assorbente l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione (...). In tale ottica, costituiscono indebiti segni di riconoscimento innanzitutto quelli che rivestono oggettivamente tale funzione (e cioè la firma o il nominativo del candidato, oppure la data di nascita ecc.)"*.

D'altronde, nel caso che ci occupa, non può nemmeno affermarsi che la Commissione giudicatrice sia incorsa in irregolarità così modeste da apparire giustificabili alla stregua dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, avendo infatti fatto apporre ai candidati le loro generalità sui fogli distribuiti per le prove scritte (cfr. docc. A-B-C-D).

E' quindi del tutto evidente che, alla conclusione delle prove, la Commissione giudicatrice ha potuto collegare l'elaborato al nome del candidato, violando tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione, garanzia ineludibile di serietà nella selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico.

Nelle prove scritte di una selezione pubblica si esige infatti che il riconoscimento dell'autore di un elaborato avvenga a conclusione dell'esame, dopo l'espressione del giudizio sulle prove di tutti i candidati, al fine di neutralizzare le possibili parzialità dell'organo giudicatore.

Il ruolo fondamentale della garanzia dell'anonimato dei concorrenti è costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2008, n. 481, in *Foro amm.* C.D.S. 2008, 2, I, 548; Cons. Stato, sez. V, 29 settembre 1999, n. 1208, in *Ragiusan* 2000, 192, 309).

Si ritiene quindi che il presente motivo aggiunto di ricorso sia meritevole di accoglimento.

\* \* \* \* \*

**B. Eccesso di potere per carenza di motivazione ed irragionevolezza; violazione dell'art. 3 della Costituzione; disparità di trattamento.**

Dalla disamina dei verbali di correzione di cui ai docc. B e D allegati al presente ricorso si evince altresì che, con specifico riferimento alla prova scritta ritenuta insufficiente (la terza), non è stato neppure attribuito un voto numerico, essendo stata semplicemente indicata la dicitura: "respinto".

E' quindi del tutto evidente che nel caso di specie l'azione amministrativa risulti viziata da eccesso di potere per difetto di motivazione ed irragionevolezza.

In proposito l'esponente è consapevole che, per consolidata giurisprudenza (cfr. *ex multis* T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, 19 novembre 2007 n. 14078, in *Foro amm. TAR*, 2007, 11, 3527; T.A.R. Piemonte – Torino, sez. I, 26 ottobre 2005, n. 3300, in *Foro amm. TAR*, 2005, 10, 3064), nell'ambito degli esami di abilitazione all'esercizio di una professione il giudizio ben può essere congruamente espresso dalla Commissione giudicatrice con un voto numerico, senza necessità di ulteriori indicazioni o chiarimenti, atteso che il voto numerico attribuito alle prove esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Nel caso di specie, tuttavia, non può non rilevarsi l'assenza persino del voto numerico alla prova ritenuta insufficiente ed al riguardo si osserva che, come è stato chiarito in giurisprudenza (cfr. T.A.R. Puglia – Lecce, sez. I, 5 aprile 2002, n. 329, in *Foro amm. TAR*, 2002, 1043,1377) *"va accolta la domanda cautelare del candidato (...) che abbia riportato due idoneità su tre, qualora il giudizio di non idoneità assegnato alla terza prova, in assenza di espressione neppure numerica di voto o comunque, di altra motivazione, non consenta alcuna verifica circa la conformità del giudizio espresso ai parametri di valutazione predeterminati dalla commissione, e sulla correttezza e congruenza dell'iter logico posto a base della conseguente esclusione. La mera formula conclusiva "non idoneo" non consente, infatti, alcun sindacato della valutazione della commissione e lede il diritto del candidato a conoscere le effettive ragioni poste a base della esclusione dal concorso, impedendo di predisporre una adeguata difesa in giudizio".*

Stante la totale assenza di motivazione per le suindicate ragioni, si impone a questo punto un'ulteriore considerazione.

Dalla disamina dei verbali di correzione prodotti sub doc. B e D in allegato ai presenti motivi aggiunti di ricorso si evince altresì che la Commissione giudicatrice ha impiegato complessivamente dodici ore (di cui otto ore in data 13 dicembre 2016, in cui la correzione si è articolata fra la mattina ed il pomeriggio e quattro ore in data 14 dicembre 2016, allorquando le operazioni di correzione si sono svolte nella sola mattinata fra le ore 8,30 e le ore 12,30 – docc. B e D) a correggere le terze prove scritte di ben 195 candidati, correggendo quindi oltre sedici compiti all'ora e dedicando a ciascuno una media di neppure quattro minuti: ciò dovrà essere tenuto in debito conto, quale ulteriore conferma della sussistenza nel caso di specie del vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione ed irragionevolezza.

In proposito l'esponente fa presente di conoscere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il tempo impiegato dalla Commissione d'esame per la correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati all'esame per l'abilitazione all'esercizio di una professione inerisce all'esercizio di discrezionalità tecnica, sicché è incensurabile in sede giurisdizionale, ma la medesima giurisprudenza prevede una precisa eccezione allorquando specifica che il predetto principio vale "*salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità*" (così Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2007 n. 3407, in *Foro amm. CDS*, 2007, 6, 1811), come è invece avvenuto nel caso di specie, atteso che risulta *per tabulas* che non tutti gli elaborati sono stati in modo logico e non arbitrario, non essendo stato neppure attribuito un voto numerico alle prove scritte ritenute insufficienti.

A ciò si aggiunga, sempre nell'ambito degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, in altre sedi alle prove scritte ritenute

insufficienti è stato attribuito uno specifico voto numerico, al pari di quanto avvenuto nel caso di prove ritenute sufficienti: al riguardo l'esponente produce in allegato ai presenti motivi aggiunti di ricorso (doc. E) il documento tratto dal sito internet dell'Università degli Studi di Genova (segnatamente all'indirizzo [http://disfor.unige.it/sites/disfor.unige.it/files/pagine/Risultati%20prima\\_prova\\_scritta.pdf](http://disfor.unige.it/sites/disfor.unige.it/files/pagine/Risultati%20prima_prova_scritta.pdf)) relativo alla votazione della prima prova scritta – II seconda 2016 dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, da cui si evince per l'appunto che, con riferimento alle prove ritenute insufficienti, oltre all'indicazione dell'esito ("non ammesso") è stato altresì esplicitato il voto numerico.

Nel caso di specie si è quindi verificata una palese violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, con disparità di trattamento di situazioni poste evidentemente sul medesimo piano.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'esponente – a fronte della rilevata carenza di motivazione - insiste infine sin d'ora affinché l'Ill.mo Collegio disponga, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 cod. proc. amm., Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a valutare, sulla base dei criteri e dei parametri indicati nei verbali prodotti sub doc. B, la terza prova scritta del ricorrente, con l'assunzione di ogni ulteriore provvedimento del caso anche in punto di formulazione del quesito.

\*\*\*\*\*

Per i motivi innanzi esposti si chiede, in conclusione, che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito accolga il ricorso ed i motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa (e in ogni caso, con rifusione dei contributi unificati versati dal ricorrente).



\* \* \* \* \*

Ai sensi delle disposizioni sul contributo unificato, si dichiara che il contributo unificato dovuto per i presenti motivi aggiunti di ricorso è pari ad € 650,00.

\* \* \* \* \*

Si producono:


- A) elaborati relativi alle tre prove scritte del dott. Raffaele Simone;
- B) verbali della Commissione giudicatrice relativi alla scelta dei temi ed alla correzione delle prove del dott. Raffaele Simone;
- C) elaborati relativi alle tre prove scritte della dott.ssa Alessandra Melli;
- D) verbali della Commissione giudicatrice relativi alla scelta dei temi ed alla correzione delle prove della dott.ssa Alessandra Melli;
- E) esiti prima prova scritta esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo – sezione A – II sessione 2016 tratto dal sito internet dell'Università degli Studi di Genova

Con perfetta osservanza.

Padova – Torino, 11 aprile 2017

Avv. Marco Cinetto

Avv. Eugenio Bonomi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eugenio Bonomi', written over the typed name.

Relata di notifica

Addì.....aprile 2017, su istanza del dott. Raffaele Simone, *ut supra*, e per esso degli avvocati Marco Cinetto del Foro di Padova ed Eugenio Bonomi del Foro di Torino, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Venezia, ho notificato i suestesi motivi aggiunti di ricorso al T.A.R. Veneto, consegnandone copia conforme all'originale, unitamente a copia di questa mia relazione:

- al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, piazza San Marco n. 63 ed ivi a mani di

- alla II COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO (SESSIONE DI NOVEMBRE 2016) COSTITUITA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del Presidente pro tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, piazza San Marco n. 63 ed ivi a mani di

- all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del Rettore pro tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, piazza San Marco n. 63 ed ivi a mani di

- all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del Rettore pro tempore, al domicilio eletto presso la segreteria dell'adito T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio nn. 2277-2278 ed ivi a mani di

- all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA – FACOLTA' DI PSICOLOGIA ("SCUOLA DI PSICOLOGIA"), in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede in Padova (c.a.p. 35131), via Venezia n. 12/2 ed ivi a mezzo del servizio postale

all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA – FACOLTA' DI PSICOLOGIA ("SCUOLA DI PSICOLOGIA"), in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, piazza San Marco n. 63 ed ivi a mani di

DEPARTMENT OF HEALTH

AMOUNT

BONORI

12/04

GRAN. AIO

BIP

4696

RESPONSE

4699

GRAN. AIO

BIP

RESPONSE

AMOUNT

BONORI

12/04

GRAN. AIO

DEPARTMENT OF HEALTH